II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

del 19 dicembre 1972

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(72/432/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1973, i dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato A sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari, espressi in unità di conto e corrispondenti per ciascuno Stato membro ai rispettivi importi indicati nella colonna 5 dell'allegato A. Questi vari importi sono raggruppati come totale cumulato nella colonna 3 di questo stesso allegato.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B. Tuttavia le importazioni che beneficiano già, da parte dei sei Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'esenzione da dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili su questi contingenti tariffari. La nozione di prodotti originari ai fini dell'applicazione della presente decisione è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [1].

3. Su ciascuno degli importi dei contingenti tariffari suindicati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi e territori di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale nella colonna 4 dell'allegato A, in corrispondenza di ciascuna categoria di prodotti.

4. Qualsiasi modifica dell'allegato B, specialmente in caso di aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può determinare un corrispondente adattamento degli importi massimi in percentuale e dei contingenti tariffari indicati nelle colonne 4 e 5 dell'allegato A.

Articolo 2

1. Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento dei contingenti degli Stati membri è determinato sulla base delle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo ed in funzione del valore in dogana dei prodotti stessi.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

cui all'allegato B, non appena costati che le imputazioni sul suo contingente nazionale di tali prodotti originari di questo paese o territorio, hanno raggiunto l'importo massimo contemplato nella colonna 4 dell'allegato A.

Tale ripristino è immediatamente comunicato alla Commissione che ne informa senza indugio gli altri Stati membri. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, le eventuali conseguenze di una simile situazione riguardo al totale cumulato di cui alla colonna 3 dell'allegato A vengono immediatamente esaminate in comune.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui loro contingenti.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure utili per assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio
Il Presidente
T. WESTERTERP

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto di un massimale tariffario a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

(1) N. della tariffa doganale delle Comunità europee	(2) Designazione delle merci	(3) Totale cumulato colonna 5 (in unità di conto)	(4) Importo massimo in percentuale per paese e territorio	(5) Contingente assegnato (in unità di conto)	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	8.932.000	50	Germania Benelux Francia Italia	3.349.500 1.348.732 2.420.572 1.813.196
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio, per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo:	4.371.000	50	Germania Benelux Francia Italia	1.639.125 660.021 1.184.541 887.313
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo B. Palancole	3.270.000	50	Germania Benelux Francia Italia	1.226.250 493.770 886.170 663.810
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette « magnetiche » B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b) di 2 mm o più, ma meno di 3 mm c) di 0,50 mm o più, ma meno di 2 mm III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre	14.587.000	30	Germania Benelux Francia Italia	5.470.125 2.202.637 3.953.077 2.961.161

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ceylon
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Jugoslavia
Kenya
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malesia
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica Centrafricana
Repubblica dominicana
Repubblica khmère
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Souaziland
Sudan
Sri Lanka
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaire
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Bahamas (isole)
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Indie occidentali (2)
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (australiana) e Papuasia
Oceania britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale) (3)
Papuasia (vedasi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Suriname
Terre australi ed antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

(2) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche), isole Sopravento (Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent).

(3) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury e Pitcairn.